



## **MODULO GENERALE, NON IN FUNZIONE DI UN DETERMINATO PROGETTO**

### **DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ DI UN ACQUIRENTE**

**Nel caso in cui esista parzialità a causa di una relazione particolarmente stretta con un offerente, mi impegno a ricusarmi poiché in caso contrario la decisione conterrebbe un vizio di forma e un tribunale l'annullerebbe a prescindere dal fatto che essa sia materialmente corretta o meno.**

- Comunico quindi senza indugio per scritto al mio superiore se in una procedura d'acquisto viene inoltrata un'offerta di un offerente con cui ho una relazione particolarmente stretta o intrattengo contatti. Per relazioni particolarmente strette si intendono, ad esempio, le relazioni d'affari (private) attuali o passate (ad es. relazioni d'affari con clienti, partnership strategiche, partecipazioni, rapporti d'impiego), le relazioni di partenariato (matrimonio, convivenza), i rapporti di parentela o di affinità, un rapporto di dipendenza di tipo economico o di altra natura, oppure la camerateria militare pluriennale.
- Nella valutazione delle offerte inoltrate nell'ambito di una procedura d'acquisto rappresento esclusivamente gli interessi della Confederazione e del  
In una procedura d'acquisto tutte le informazioni, i documenti e i risultati sono confidenziali prima, durante e dopo la procedura di aggiudicazione. Concretamente significa che questi dati non sono accessibili in nessun modo a terzi non autorizzati e che non devono essere allontanati dai locali previsti al riguardo.
- Inoltre, prima e durante la procedura di aggiudicazione non vi deve essere alcun contatto con il potenziale offerente riguardo all'acquisto in questione che potrebbe pregiudicare la parità di trattamento tra tutti gli offerenti.
- L'inosservanza dei suddetti punti può rappresentare, per gli impiegati della Confederazione, una violazione dell'obbligo di diligenza e di fedeltà della legge sul personale e, per i collaboratori esterni, una grave violazione del contratto.
- Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni ai sensi della legge sulla responsabilità (RS 170.32) che, a causa una tale violazione dell'obbligo, risultano in particolare dagli oneri interni all'amministrazione e dalla ripetizione totale o parziale della procedura di aggiudicazione.

Confermo di aver preso conoscenza delle considerazioni e degli obblighi che precedono nonché dei seguenti estratti delle pertinenti basi giuridiche.

Luogo e data:

Nome e cognome:

Unità organizzativa:

Firma:

---

**Estratti dalla legge federale del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) risp. dall'ordinanza federale del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3)**

## **Tutela degli interessi**

### **Art. 20 LPers–Tutela degli interessi del datore di lavoro**

<sup>1</sup> Gli impiegati svolgono con diligenza il lavoro loro impartito e tutelano gli interessi della Confederazione, rispettivamente del loro datore di lavoro.

## **Accettazione di vantaggi**

### **Art. 21 LPers–Obblighi del personale**

<sup>3</sup> Al personale è proibito sollecitare, accettare o farsi promettere omaggi o altri vantaggi per sé o per terzi, se ciò avviene nell'ambito del rapporto di lavoro.

### **Art. 93 OPers–Accettazione di vantaggi**

<sup>1</sup> L'accettazione di vantaggi esigui conformi agli usi sociali non è considerata accettazione di omaggi ai sensi della legge. Sono considerati vantaggi esigui gli omaggi in natura il cui valore di mercato non supera i 200 franchi.

<sup>2</sup> Agli impiegati che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è vietato accettare anche vantaggi esigui conformi agli usi sociali, se

- a. il vantaggio è proposto da:
  1. un offerente effettivo o potenziale,
  2. una persona che partecipa al processo decisionale o che è interessata da quest'ultimo; oppure
- b. non può essere esclusa una relazione tra la concessione del vantaggio e il processo di acquisto o decisionale.

<sup>3</sup> Se gli impiegati non possono rifiutare gli omaggi per motivi di cortesia sono tenuti a consegnarli all'autorità competente secondo l'articolo 2. L'accettazione per cortesia deve essere nell'interesse generale della Confederazione. L'accettazione e l'eventuale realizzazione di tali omaggi avviene tramite l'autorità competente secondo l'articolo 2 a favore della Confederazione.

<sup>4</sup> In caso di dubbio, gli impiegati accertano con i propri superiori l'ammissibilità dell'accettazione di un vantaggio.

### **Art. 93a OPers–Inviti**

<sup>1</sup> Gli impiegati rifiutano gli inviti suscettibili di compromettere la loro indipendenza o capacità di agire. Gli inviti all'estero devono essere rifiutati, salvo autorizzazione scritta del superiore.

<sup>2</sup> Agli impiegati che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è vietato accettare inviti, se:

- a. l'invito è proposto da:
  1. un offerente effettivo o potenziale,
  2. una persona che partecipa al processo decisionale o che è interessata da quest'ultimo; oppure
- b. non può essere esclusa una relazione tra l'invito e il processo di acquisto o decisionale.

<sup>3</sup> In caso di dubbio, gli impiegati accertano con i propri superiori l'ammissibilità dell'accettazione di un invito.

### **Art. 94 OPers–Segreto professionale, di affari e d'ufficio**

<sup>1</sup> Gli impiegati hanno l'obbligo di tacere in merito a questioni professionali o di servizio che devono essere tenute segrete per la loro natura o in virtù di prescrizioni legali o di istruzioni.

<sup>2</sup> L'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio e professionale continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

<sup>3</sup> Senza l'autorizzazione scritta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, gli impiegati non possono deporre in giudizio come parti, testimoni o periti giudiziari intorno a constatazioni attinenti ai loro compiti fatte in virtù di questi ultimi o nell'esercizio delle loro funzioni.

<sup>4</sup> È fatto salvo l'articolo 47<sup>bis</sup> della legge del 23 marzo 1962 sui rapporti fra i Consigli.

### **Art. 94a OPers–Ricusazione**

<sup>1</sup> Gli impiegati devono ricusarsi quando la loro imparzialità rischia di essere messa in dubbio a causa di un interesse personale in una determinata questione oppure per altri motivi. L'apparenza di prevenzione è motivo sufficiente di ricusazione.

<sup>2</sup> Sono considerati motivi di prevenzione segnatamente:

- a. le relazioni particolarmente strette oppure le amicizie o inimicizie personali nei confronti di persone fisiche o giuridiche che partecipano a un affare o a un processo decisionale oppure che sono interessate da questi ultimi;
- b. l'esistenza di un'offerta per un posto di lavoro da parte di una persona fisica o giuridica che partecipa a un affare o a un processo decisionale oppure che è interessata da questi ultimi.

<sup>3</sup> Gli impiegati presentano tempestivamente ai propri superiori i motivi di prevenzione inevitabili. In caso di dubbio, i superiori decidono in merito alla ricusazione.

<sup>4</sup> Agli impiegati che devono prendere o preparare una decisione si applica l'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).

### **Art. 94b OPers–Indipendenza**

Le unità amministrative che adottano o preparano decisioni in materia di vigilanza, tassazione, aggiudicazione o altre decisioni di portata simile possono convenire con gli impiegati che svolgono funzioni di direttore, direttore sostituto o vicedirettore il divieto di svolgere attività per altri datori di lavoro o mandatari. Questi impiegati, durante un periodo di due anni al massimo dopo la cessazione del loro rapporto di lavoro, non possono operare per un destinatario nel quadro di un rapporto di assunzione o di mandato che nei due anni precedenti la cessazione del loro rapporto di lavoro è stato interessato in misura determinante da una delle suddette decisioni.

### **Occupazioni accessorie**

#### **Art. 23 LPers**

Le disposizioni d'esecuzione possono sottoporre ad autorizzazione l'esercizio di determinate attività e incarichi pubblici per quanto esso possa compromettere l'adempimento dei compiti.

#### **Art. 91 OPers**

<sup>1</sup> Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro.

<sup>1bis</sup> Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.

<sup>2</sup> L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1<sup>bis</sup> necessita dell'autorizzazione se:

- a. esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione;
- b. il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio.

<sup>3</sup> Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti:

- a. consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato;
- b. attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro.

<sup>4</sup> Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero necessita sempre dell'autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all'obbligo di autorizzazione anche durante l'impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità.

<sup>5</sup> Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero.

## **Relazioni particolarmente strette / Ricusazione**

### ***Spiegazioni ad articolo 10 PA, Legge federale sulla procedura amministrativa***

Persone che conferiscono o svolgono mandati o che possono influire sul loro contenuto, devono essere imparziali e quindi non devono avere relazioni particolarmente strette con gli offerenti rispettivamente con i mandatari.

Esse devono rilasciare una dichiarazione scritta in cui si impegnano ad avvisare subito per scritto il loro superiore se sono coinvolte in un processo di acquisto in cui è coinvolta una loro relazione particolarmente stretta. Se esiste una tale relazione, il superiore decide su un'eventuale ricusazione.

Per relazioni particolarmente strette si intendono, ad esempio, le relazioni d'affari (quali le relazioni d'affari con clienti, le partnership strategiche, le partecipazioni), le relazioni di partenariato (quali il matrimonio, l'unione domestica registrata, la convivenza), i rapporti di parentela o di affinità, un rapporto di dipendenza di tipo economico o di altra natura, oppure la camerateria militare pluriennale.

### **Art. 10 PA**

#### **B. Ricusazione**

<sup>1</sup> Le persone, cui spetta di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:

- a. se hanno un interesse personale nella causa;
- b. se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
- b<sup>bis</sup>. se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;
- c. se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
- d. se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

<sup>2</sup> Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso.

Approvato il 1° febbraio 2011, adatto all'OPers modificata il 1° ottobre 2012